ANGAISA Informa

Fondata nel 1956

Quindicinale di informazioni sulle attività, iniziative e normative riguardanti il SETTORE IDROTERMOSANITARIO... e limitrofi



arissimi Soci, siamo lieti di confermarVi che si terrà giovedì 3 dicembre 2009, alle ore 10.00, presso l'Unione del Commercio di Milano (corso Venezia 49) il tradizionale "Meeting Invernale ANGAISA", in occasione del quale verranno fra l'altro prese in esame "La congiuntura economica, il mercato e le prospettive della Distribuzione ITS".

Gli interventi dell'arch. Lorenzo Bellicini, del prof. Alberto Bubbio e del dr. Roberto Schiesari faranno luce sulla crisi dell'edilizia e del settore ITS.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione contattare damiani@angaisa.it.

> IL SEGRETARIO GENERALE dr. arch. Gianni Mari

MERCATO

ISTAT:

diminuiscono potere d'acquisto e reddito delle famiglie italiane

Diminuiscono il reddito (persi 11 miliardi di euro) e il potere d'acquisto delle famiglie italiane. E soprattutto torna a scendere la propensione al risparmio, facendo registrare una preoccupante inversione di tendenza. L'Istat ha diffuso, per la prima volta, alcuni indicatori trimestrali per le famiglie e le società non finanziarie, calcolati sulla base dei conti trimestrali per settore istituzionale relativi al secondo trimestre 2009. La propensione al risparmio delle famiglie è stata pari al 15,2%. Tale risultato, pur superiore a quello del corrispondente trimestre del 2008 (14,8 per cento), è però inferiore di 0,4 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2009. Nel secondo trimestre di quest'anno, infatti, il reddito lordo disponibile delle famiglie è diminuito dell'1% in valori correnti rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa delle famiglie per consumi finali si è ridotta dello 0,5 per cento. Nel periodo luglio 2008-giugno 2009, il potere di acquisto delle famiglie (cioè il reddito disponibile delle famiglie in termini reali) è diminuito dell'1 per cento rispetto al trimestre precedente (aprile 2008-marzo 2009) e dell'1,2 per cento rispetto a quello corrispondente (luglio 2007-giugno 2008).

NORMATIVE

Ambiente Qualità Sicurezza

Prorogato al 2011 il divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica

Segnaliamo che, a seguito della proroga introdotta dall'art. 23, comma 21-novies, della legge n. 102/2009 (conversione del d.l. "anticrisi"), è stato differito al 1° gennaio 2011 il termine a partire dal quale non sarà più consentito commercializzare i sacchetti di plastica destinati all'asporto delle merci. Ricordiamo che in origine la manovra finanziaria 2007 aveva previsto l'introduzione del divieto "a decorrere dal primo gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci".

Area Legale Legislativa

Misure per il credito nel Mezzogiorno Disegno di legge del Governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge relativo alla creazione di migliori condizioni finanziarie per lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno. Le finalità principali dell'intervento sono:

- a. aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
- b. sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
- c. canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

Per la realizzazione di questi obiettivi sono individuati i sequenti interventi:

- creazione della Banca del Mezzogiorno;
- sviluppo del sistema del credito cooperativo;
- emissione di titoli di risparmio per l'economia meridionale.

Per quanto riguarda la "Banca del Mezzogiorno" è stata innanzitutto prevista l'istituzione del Comitato promotore della Banca, di cui alla legge 6 agosto 2008 n. 133, che dovrà individuare e selezionare i soci fondatori tra i seguenti soggetti:

- istituti di credito operanti nel Mezzogiorno;
- imprenditori o associazioni di imprenditori;
- società a partecipazione pubblica;

• altri soggetti che condividano le finalità della Banca.

Il Comitato promotore dovrà definire, inoltre:

- le regole di governo della Banca;
- gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di
- le specifiche funzioni e attività della Banca.

Per avviare l'iniziativa, nonché favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati, lo Stato parteciperà con un ammontare massimo di 5 milioni di euro, pari alle risorse stanziate dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il disegno di legge prevede che la Banca agisca attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiranno all'iniziativa tramite l'acquisto di azioni e potrà stipulare apposite convenzioni anche con Poste italiane. La Banca dovrà operare, per almeno cinque anni, come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo, in particolare, il credito alle PMI, anche con il supporto di altri intermediari finanziari. Il sostegno dovrà essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, al fine di creare maggiore occupazione. Nel dettaglio, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:

- favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività (in regime di favore fiscale) esplicitamente indirizzate a finanziare le PMI che investono nel Mezzogiorno;
- emettere obbligazioni (a condizioni di mercato e con durata non inferiore a tre anni) per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni, potrà essere assistita dalla garanzia dello Stato, sia per il capitale, che per gli interessi;
- acquisire, dalle banche aderenti, mutui a mediolungo termine di PMI del Mezzogiorno con adequato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di questi portafogli potranno essere assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;



Padiglione 18 - A03 23 - 27 Marzo 2010 Fiera Milano Quartiere Rho







 stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

Al termine della fase di avvio e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, sarà ridistribuita tra i soci fondatori privati. Sviluppo del sistema del credito cooperativo. Con l'obiettivo di favorire lo sviluppo della rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca del Mezzogiorno, nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della nuova legge, sarà ammessa l'emissione di azioni di finanziamento che, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, godono di privilegi nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale. Tali azioni saranno sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ad alcuni limiti previsti dal Testo Unico Bancario.

Titoli di risparmio per l'economia meridionale. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno, il disegno di legge stabilisce che le disposizioni in materia di regime fiscale degli interessi delle obbligazioni, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicheranno anche a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa. Tali strumenti finanziari dovranno essere emessi da banche, per sostenere progetti di investimento a medio-lungo termine di PMI del Mezzogiorno. Sugli interessi maturati è prevista l'applicazione di una aliquota di favore, nella misura del cinque per cento, a condizione che:

- l'ammontare di titoli non sia superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore;
- il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli sia almeno pari a dodici mesi.

Il monitoraggio sugli impieghi attivati dai citati strumenti finanziari sarà affidato, per cinque anni, alla Banca del Mezzogiorno mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti

Piano famiglie Associazione Bancaria Italiana Sospensione rate mutui per nuclei familiari in difficoltà

Il Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) ha varato lo scorso 21 ottobre l'iniziativa denominata "Piano famiglie", con l'obiettivo di andare incontro ai bisogni finanziari delle famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica.

Ai fini dell'attuazione delle misure individuate dal Piano, l'Associazione Bancaria Italiana dovrà avviare dei colloqui con le Associazioni dei consumatori, con il Governo, con enti pubblici e soggetti privati. L'iniziativa si focalizza sulle misure relative a:

- sostenibilità della rata di mutuo per le famiglie che hanno perso il reddito a causa della crisi;
- accesso a nuovo credito per garantire alcuni consumi primari;

- sostegno per l'avvio di micro attività imprenditoriali:
- sostegno alla ricerca di nuova occupazione.

Il "Piano famiglie" prevede la possibilità di sospendere il rimborso delle operazioni di mutuo, per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dal mese di Gennaio 2010, per le famiglie disagiate che si trovino in uno dei seguenti casi:

- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, parasubordinato o assimilato:
- cessazione dell'attività di lavoro autonomo;
- morte di uno dei componenti il nucleo familiare percettore del reddito di sostegno della famiglia;
- interventi di sostegno al reddito per la sospensione del lavoro (Cig e Cigs).

Piano casa Legge Regione Umbria

Con la legge regionale n. 13 del 26 giugno 2009, recante "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", la Regione Umbria ha dato attuazione al "Piano casa".

- 1) Per quanto riguarda gli ampliamenti, è prevista la possibilità di incrementare la superficie utile coperta di ciascuna unità immobiliare entro il limite massimo del 20%, fino a raggiungere, complessivamente, una superficie ampliata massima di settanta metri quadrati. Possono beneficiare dell'incentivo gli edifici a destinazione residenziale di tipologia unifamiliare o bifamiliare, oppure i condomini che presentino una superficie utile coperta non superiore a 350 metri quadrati. Condizione fondamentale è che l'ampliamento venga realizzato utilizzando materiali e tecniche di elevata efficienza energetica, definiti dalla Giunta regionale con DGR n. 1063 del 27 luglio 2009, pubblicata nel BUR n. 40 del 09.09.2009. Per questi interventi è necessario presentare una denuncia di inizio attività.
- 2) l'altro intervento previsto dalla leggie regionale riguarda le demolizioni e ricostruzioni con un incremento della superficie utile coperta entro il limite massimo del 25% di quella esistente. Gli interventi possono riguardare tutti gli edifici a destinazione residenziale e anche quelli che comprendano una quota di non residenziale non superiore al 25% della superficie utile coperta (l'incremento deve comunque riguardare la superficie destinata a residenza). Va sottolineato che, affinché i Comuni possano autorizzare tali interventi, l'edificio ricostruito deve essere idoneo a conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe B, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della L.R. 17/2008. Per questi interventi è necessario ottenere il rilascio di un permesso di costruire.

Resta esclusa la possibilità di avvalersi degli incentivi per gli edifici situati nei centri storici e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.

L'art. 36 della legge regionale prevede una particolare ipotesi di intervento di demolizione/costruzione

per i fabbricati a destinazione d'uso artigianale, industriale e per servizi.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Area Normative • Piano casa.

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo Indici ISTAT

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.09 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di settembre 2009, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78. La variazione annuale settembre 2008 – settembre 2009 è pari a più 0,1 (75%= 0,750).

La variazione biennale settembre 2007 – settembre 2009 è pari a più 3,8 (75%= 2,850).

Fisco

Operazioni a premio Imposta sostitutiva e conservazione della documentazione

Con la Risoluzione n. 261/E del 22 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema riguardante una iniziativa promozionale rivolta ai titolari di una carta di credito. Tali soggetti, accumulando un determinato punteggio, nell'effettuare acquisti con la medesima carta di credito, hanno il diritto di ricevere dei premi che consistono in soggiorni in albergo, biglietti aerei e pacchetti turistici.

L'assegnazione dei premi avviene nel seguente mo-

- il titolare della carta di credito sceglie il premio, ad esempio il soggiorno in un albergo;
- a seguito di tale scelta, l'organizzatore della manifestazione a premio, cioè la società che cura e gestisce l'emissione delle carte di credito, provvede ad utilizzare i punti ed a comunicare alla catena alberghiera, ossia al prestatore del servizio, la scelta del cliente;
- solo dopo che quest'ultimo ha usufruito del premio, la società effettua il pagamento del soggiorno alla catena alberghiera che emette fattura.

Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate era, in particolare, il termine entro cui l'organizzatore della manifestazione a premio doveva versare l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 19, comma 8, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Tale norma, infatti, prevede, nel solo caso di premi che consistono in beni e servizi non imponibili ai fini Iva, l'applicazione di "un'imposta sostitutiva del 20 per cento ...". In particolare, il contribuente ha chiesto quale dei due momenti sia rilevante per l'individuazione del termine di versamento:

 se rilevi il momento in cui è certo l'ammontare del corrispettivo dovuto (quando la società emette il voucher, così accettando la scelta del premio da parte del cliente);

oppure,

 se rilevi il momento successivo in cui può considerarsi effettuata la prestazione di servizio secondo i principi generali dell'Iva, cioè la data del pagamento del corrispettivo del servizio, o se precedente, l'emissione della fattura.

Per la soluzione del predetto quesito, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il funzionamento del sistema di imposizione indiretta delle operazioni a premio. Nell'ambito delle manifestazioni a premio occorre distinguere due diverse operazioni:

- l'acquisto del premio da parte dell'organizzatore, che si configura come operazione imponibile ai fini Iva (ex art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- ed il successivo trasferimento del premio al legittimo vincitore, che è un'operazione esclusa dall'applicazione dell'Iva [ex art. 2, comma 3, lett. m), del medesimo D.P.R. n. 633/1972].

In assenza, infatti, del pagamento di un corrispettivo

da parte del vincitore del premio, sarebbe tecnicamente difficile la riscossione dell'Iva. Inoltre, l'eventuale obbligo del vincitore del premio di versare l'Iva a fronte di un bene o servizio acquistato a titolo gratuito costituirebbe un disincentivo alla stessa partecipazione alle manifestazioni a premio. Per tali motivi, nel regime di imposizione indiretta delle operazioni a premio, ad essere soggetto a tassazione non è il vincitore del premio ma, secondo una particolare modalità. l'organizzatore della manifestazione. In particolare, l'art. 19 della citata L. n. 449/1997, che ha abrogato le previgenti tasse di lotteria, prevede una diversa modalità di prelievo fiscale a seconda che il premio acquistato dall'organizzatore sia o meno assoggettato a Iva. Nel caso in cui lo sia, è previsto il regime di indetraibilità (ex art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972), cosicché, non potendo detrarsi l'Iva assolta sull'acquisto del premio, l'organizzatore è gravato da un certo onere fiscale. Nella diversa ipotesi, invece, in cui il premio consista in un bene o servizio "non imponibile" ai fini Iva, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20% (ex art. 19, comma 8, della citata L. n. 449/1997). A tal fine, l'Agenzia delle Entrate richiama la circolare ministeriale n. 89 del 24 marzo 1998, secondo cui l'espressione "operazioni non imponibili", contenuta nella norma, deve interpretarsi in senso "atecnico", comprendendo tutte quelle operazioni che per un qualunque motivo non sono state assoggettate ad Iva e, quindi, non solo quelle tecnicamente "non imponibili", ma anche quelle non rilevanti ed esenti. Alla medesima conclusione, aggiunge la citata circolare n. 89 del 1998, "si deve pervenire in tutte le ipotesi in cui l'imposta assolta sull'acquisto del premio non sia detraibile per cause tecniche (acquisti di pacchetti turistici presso le agenzie di viaggio le cui fatture, per espressa disposizione legislativa, non arrecano l'addebito separato dell'imposta ...)". Questa interpretazione è stata, successivamente, ribadita con la circolare n. 32 del 12 aprile 2002. Pertanto, nella fattispecie in esame, il contribuente ha applicato l'imposta sostitutiva. Detto questo, per individuare il termine di versamento della sostitutiva, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato due diversi problemi interpretativi, tra loro connessi. Nella legislazione tributaria sussiste il principio generale del divieto di interpretazione analogica delle norme tributarie. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la dottrina maggioritaria, ritiene ammissibile, nella fattispecie in esame, il ricorso all'interpretazione analogica, dovendosi colmare una lacuna normativa che non attiene ad un elemento essenziale dell'imposta, ma al termine di versamento della stessa. Ammessa, quindi, l'interpretazione in via analogica, occorreva che, nella fattispecie, vi fosse un rapporto di interferenza con la disciplina Iva, tale da giustificare la sua applicazione in via analogica. Sotto questo profilo, un ostacolo era costituito dalla "autonomia" dell'imposta sostitutiva rispetto all'Iva per quanto concerne il presupposto impositivo. Come evidenziato, infatti, non vi è una perfetta coincidenza tra la nozione di operazione imponibile ai fini Iva ed operazione rilevante per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Tuttavia, a tale fine, l'Agenzia delle Entrate conclude per l'esistenza di un rapporto di alternatività tra le due imposte, al quale è conforme la citata circolare n. 32 del 12 aprile 2002, secondo cui l'imposta sostitutiva "è applicata in sostituzione dell'Iva, quando i beni o i servizi offerti costituenti il premio non sono imponibili ai fini Iva". Attraverso il ricorso all'interpretazione in via analogica della disciplina Iva, l'Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, che, nel caso in cui il premio consista in prestazioni di servizio rese da terzi. l'organizzatore del premio è tenuto a versare l'imposta sostitutiva entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo o. se precedente, alla data di emissione della fattura. Nella fattispecie in esame, è, eventualmente, applicabile la sanzione prevista dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ai sensi del guale, "fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto". Infine, secondo l'Agenzia delle Entrate, è applicabile in via analogica la disciplina dell'Iva anche in relazione agli obblighi di conservazione della relativa documentazione fiscale. Di consequenza, le fatture di acquisto dei premi, devono essere conservate dall'organizzatore della manifestazione fino al 31 dicembre del guarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione Iva, oppure in caso di accertamento, fino a quando quest'ultimo non sia definito.

Il testo integrale della citata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate è disponibile all'interno del portale associativo

LINK: www.angaisa.it ● Normative Area Fiscale ● Attività promozionali.

Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni Circolare Ministero Economia e Finanze n. 29 del 08.10.2009

Con la Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22.10.2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti sulla materia dei pagamenti disposti dalle pubbliche amministrazioni, così come disciplinata dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni. In base a tale disposizione le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effet-

tuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo. In caso affermativo le amministrazioni pubbliche non procederanno al pagamento e segnaleranno la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. I chiarimenti riguardano le problematiche di seguito trattate.

Pagamento concomitante di più fatture. In caso di pagamento di più fatture anche di importo inferiore a 10mila euro, emesse dal medesimo fornitore e relative a diversi contratti, viene chiarito che non implica la verifica di cui all'art. 48-bis il superamento della soglia dei 10mila euro con riguardo all'importo complessivamente indicato nella cartella di pagamento. È questa l'ipotesi in cui, per esigenze di semplificazione ed economicità procedimentale, la pubblica amministrazione emette un unico mandato di pagamento per la totalità delle somme spettanti al fornitore.

Raggruppamenti temporanei di imprese. In tale ipotesi la verifica andrà effettuata sia con riguardo all'impresa mandataria che con quella mandante poiché, nell'esecuzione del contratto, le imprese raggruppate non perdono l'autonomia gestionale nei rapporti giuridici nei confronti dei terzi e del raggruppamento stesso. La verifica prevista dall'art. 48-bis va effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna, pure laddove ciò sia avvenuto non in conformità alla quota di partecipazione.

Pagamenti connessi all'ammortamento dei mutui concessi da società bancarie e dalla cassa depositi e prestiti S.p.a. La verifica di cui all'art. 48-bis non si applica ai mutui concessi da società bancarie e dalla cassa depositi e prestiti S.p.a. nonché ad altre operazioni di indebitamento della pubblica amministrazione. Tra queste, sicuramente, rientra il leasing o contratto di locazione finanziaria.

Chiarimenti in materia di cessione del credito. In caso di cessione del credito, inclusi i crediti d'impresa, la verifica prevista dall'art. 48-bis deve essere eseguita nei confronti del creditore originario (cedente) nel presupposto che l'amministrazione rimanga estranea al rapporto tra cedente e cessionario finalizzato al trasferimento della titolarità del credito.

Nello specifico, se la cessione del credito è avvenuta senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto), indipendentemente da una eventuale conoscenza o semplice notificazione della cessione, la verifica prevista dall'art. 48-bis deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente). In assenza del consenso del debitore la pubblica amministrazione può, infatti, opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario. La verifica di cui all'art. 48-bis si estende, però, anche ad altre situazioni: è questa l'ipotesi in cui la pubblica amministrazione in veste di ceduto venga resa partecipe dell'avvenuta cessione del credito a mezzo notifica della stessa. In questo caso potrà essere effettuata

una prima verifica volta ad accertare la posizione del beneficiario (cedente) all'atto della predetta notifica, seguita da una successiva verifica nei confronti del cessionario da effettuare al momento del pagamento. La verifica, inoltre, per finalità antielusive, non potrà essere effettuata esclusivamente nei confronti dei cessionari. La circolare ministeriale è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ● Normative Area Fiscale ● Pagamenti pubbliche amministrazioni.

Normative tecniche

Risparmio energetico In assemblea condominiale basta la maggioranza ridotta

Con la legge n. 99 del 23.07.2009 è stata introdotta una importante modifica all'art. 26, comma 2 della legge n. 10/91 dedicata alle "norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", già modificato dal d. Igs. 311/2006.

La significativa novità riguarda le maggioranze di assemblea condominiale previste per l'approvazione di interventi finalizzati all'efficienza energetica; la nuova versione del citato comma recita: "Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea". Di conseguenza, viene presa in considerazione una nuova "maggioranza condominiale" non prevista dal codice civile; per deliberare il nuovo intervento si dovrà fare riferimento non al numero di condomini presenti favorevoli, bensì ai millesimi da questi rappresentati (i millesimi a favore dovranno

essere superiori a quelli totalizzati da quelli contrari sommati a eventuali astenuti). Devono intendersi compresi nell'ambito degli "interventi volti al contenimento del consumo energetico" le opere che coinvolgono fonti rinnovabili di energia (sole, vento, idroelettrico, geotermico, biomasse) e ogni tipologia di intervento che comporti un effettivo risparmio attestato da una certificazione energetica o diagnosi energetica, e che sia conforme a quanto prescritto dal D.P.R. 59/2009 (es. rendimenti minimi caldaie e pompe di calore).

Certificato energetico Compravendita di immobili

Si ricorda che l'articolo 6 del decreto legislativo 192/2005, modificato a sua volta dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal decreto legge 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, prevede che a partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica. Mentre è chiaro che tale obbligo grava in capo al costruttore per gli edifici di nuova costruzione, per tutti gli altri edifici l'obbligo di dotazione potrà ricadere - in caso di trasferimento dell'immobile - sia in capo al venditore ovvero in capo all'acquirente, anche dopo la stipula del rogito in forza di una specifica pattuizione. A tale proposito segnaliamo, per ulteriori approfondimenti, la posizione espressa dal Consiglio del Notariato (www.notariato.it). Ricordiamo infine che le Regioni, come avvenuto ad esempio in Lombardia, possono prevedere una normativa più dettagliata e anche appositi meccanismi sanzionatori.

NOTIZIE VARIE

Convenzione ANGAISA - AIVEBS

Ricordiamo che è operativo fino al 31.12.2009 l'accordo-quadro ANGAISA - **Aive Business Solutions**, la Business Unit del **Gruppo AIVE** che si rivolge alle

PMI dell'Industria, dei Servizi e della Distribuzione. Una rinnovata attenzione agli investimenti IT è essenziale per la crescita e lo sviluppo delle PMI. La necessità di consolidare, innovare ed internazionalizzare i sistemi informativi trova adeguate risposte nell'offerta AIVE Business Solutions: le soluzioni proposte sono già una componente strutturale della



AIVEBS ha maturato una vasta esperienza nello sviluppo di soluzioni gestionali per diversi settori merceologici, compresi quelli dell'industria e del commercio. In particolare, grazie alla Partnership con Microsoft Dynamics e con SAP è in grado di offrire un'ampia gamma di funzionalità, che risolvono tutti gli aspetti della realtà aziendale quali: contabilità, controllo gestione, gestione della produzione, logistica, vendita, commercio elettronico (Commerce Portal e User Portal), Customer Relationship Management (CRM) e Supply Chain Management (SCM). Sono molte le aziende nazionali ed internazionali che hanno scelto le soluzioni di Microsoft Dynamics, SAP e AIVEBS. Fra gli strumenti realizzati da AIVEBS segnaliamo la suite "Michelangelo", un prodotto gestionale completo in grado di fornire e trattare al meglio tutte le informazioni e le transazioni che si sviluppano nelle aziende di commercio e di distribuzione di termoidraulica, arredobagno, edilizia e piastrelle.

AIVEBS riserva a tutte le aziende associate condizioni di particolare favore, sia nel costo delle licenze software che dei servizi, per tutta la fase di installazione, attivazione e formazione di "Michelangelo". Ulteriori informazioni sono disponibili nell'Area Soci del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ● Area Soci ● Agevolazioni Soci

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA
ANGAISA INFORMA N° 247 - Riservato ai Soci

In questo numero:

Convenzione ANGAISA – AIVEBS.

Operazioni a premio. Risoluzione n. 261/E Agenzia Entrate.

Pagamenti pubbliche amministrazioni. Circ. Min. Economia e Finanze n. 29.

Piano casa. Legge Regione Umbria n. 13 del 26.06.2009.

Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax) (e-mail) (Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA. La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.I. Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 M

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22 e-mail: info@angaisa.it

> Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.I.